

CONSORZIO DI BONIFICA 8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 55 DEL 23/08/2022

OGGETTO: Affidamento procura speciale all'Avv. Guglielmo Rustico, legale convenzionato dell'Ente, per proporre ricorso per la revocazione avverso l'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n°9981/2022 – nella controversia Miceli Carlo c/ Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa.-

L'anno duemilaventidue il giorno Ventitre del mese di Settembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, sita in Castorio Via Centuripe n. 1, il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 107/GAB del 09.11.2018 e prorogato con D.A. n. 1/GAB del 02.01.2019, D.A. n. 29/GAB del 29.03.2019, D.A. n. 102 del 30.09.2019, D.A. 140/GAB del 31.12.2019 e ulteriore D.A. n. 62/GAB del 03.07.2020 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale del Consorzio, dott. Gaetano Punzi nominato con delibera n°9 del 17/06/2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa e 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12.09.2017 e n. 468 del 13.09.2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13 comma 3 della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30.10.2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo-istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02.07.2020 con la quale, preso atto e in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25.06.2020, nelle more dell'approvazione del disegno di Legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n. 8 del 30.10.2017, a sua volta prorogato con delibere n. 23 del 18.12.2018, n. 11 del 01.07.2019 e n. 47 del 19.12.2019;

VISTA la determina n°989 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

VISTA l'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n°9981/2022, assunta al protocollo consortile al n°2081/2022, con cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di questo Consorzio avverso la sentenza n°353/2016 della Corte d'Appello di Catania che condannava l'Ente alla riammissione in servizio del signor Miceli Carlo e al pagamento nei confronti dello di un'indennità pari a 4 mensilità oltre la rifusione di tutte le spese di lite;

VISTO il parere dell'Avv. Guglielmo Rustico, assunto al protocollo consortile al n°5252/2022, con cui si evidenzia che il suddetto ricorso per Cassazione avverso la sentenza n°353/2016 della Corte d'Appello di Catania, dichiarato inammissibile, appare viziato da un errore di fondo in quanto, benchè la prima assunzione a tempo determinato del signor Miceli Carlo avesse avuto decorrenza dal 03/05/2006 e fosse incontrastato tra le parti (oltre che documentato) che i rapporti di lavoro del Miceli si erano svolti tra il 2006 ed il 2010, non è stata riformata la sentenza n°353/2016 della Corte d'Appello di Catania con cui veniva dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato in data 18/12/2000; la svista, in cui è incorsa anche la Corte di Cassazione, risulta dagli atti di causa ed è essenziale e decisiva essendo stata erroneamente disposta la conversione a tempo indeterminato in virtù della L.R. n°18/1999, applicabile solo nel caso in cui la prima assunzione fosse davvero avvenuta il 18/12/2000, e quindi la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non avrebbe dovuto essere disposta, trovando applicazione la L.R. n°15/2004 (che ha reintrodotto lo strumento concorsuale) vigente alla data di prima assunzione del lavoratore;

CONSIDERATO quindi che la suddetta Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n°9981/2022 risulta erronea e che sussistono i presupposti per la revocazione della stessa e fondati motivi perché la sentenza della Corte d'Appello di Catania n°353/2016 venga riformata (anche con ricadute sulla statuizione relativa al risarcimento del danno disposto in favore del signor Miceli Carlo *ex lege* n°183/2010, art.32);

VISTE le delibere n°306/2002 del 24/05/2002 e n°778/2013 con cui si è conferito all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica l'incarico di assistenza legale e consulenza per tutte le questioni e in tutte le materie riguardanti il Consorzio non ricomprese in quelle conferite all'Avv. Maurizio Caccamo del Foro di Palermo con separata convenzione, fissando la durata annuale (1 gennaio – 31 dicembre) del superiore incarico con rinnovo tacito di anno in anno salvo recesso manifestato almeno tre mesi prima della scadenza;

VISTA la determina dirigenziale n°200 del 06/12/2021 con cui si è preso atto del rinnovo della superiore convenzione per l'anno 2021 e considerato che la stessa si è ugualmente rinnovata per l'anno 2022 e che è in corso di ridefinizione nel rispetto dei limiti di legge e alla luce delle linee guida approvate dall'ANAC con delibera n. 907/2018;

RITENUTO, pertanto, necessario autorizzare questo Ente a conferire procura speciale all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, affinché proponga ricorso per la revocazione della suddetta Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n°9981/2022, assunta al protocollo consortile al n°2081/2022;


CON il parere favorevole del Vice Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

- 1) **DI AUTORIZZARE** questo Consorzio a proporre ricorso per la revocazione della suddetta Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro n°9981/2022, assunta al protocollo consortile al n°2081/2022.;
- 2) **DI AFFIDARE** il relativo incarico di rappresentare e difendere gli interessi del Consorzio di Bonifica n°8 Ragusa, conferendogli procura speciale con ogni più ampia facoltà di legge, all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Ragusa, legale convenzionato dell'Ente;
- 3) **DI DARE MANDATO** ai competenti settori consortili di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento.-

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gaetano Punzi)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Francesco Nicodemo)

